

Bruxelles, 3 marzo 2026
(OR. en)

6468/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0411(NLE)

ECOFIN 212
UEM 81
FIN 282
EIB
ECB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Estonia il 18 giugno 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 29 ottobre 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 16 giugno 2023³ e del 13 novembre 2025⁴.
- (2) Il 29 gennaio 2026 l'Estonia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. L'Estonia ha presentato quindi un PRR modificato.

² Cfr. i documenti ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1; ST 12532/21 ADD 1 COR 1; ST 12532/21 ADD 1 COR 1 REV 1, <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. i documenti ST 9367/23 INIT; ST 9367/23 ADD 1 REV 1, <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. i documenti ST 14442/25 INIT; ST 14442/25 ADD 1, <http://register.consilium.europa.eu>.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Estonia a causa di circostanze oggettive riguardano cinque misure.
- (4) L'Estonia ha spiegato che due misure sono ormai in parte irrealizzabili a causa dell'insufficiente domanda di mercato e di ritardi impreveduti nella loro attuazione. Sono interessate la misura 4.7 (Programma pilota di stoccaggio dell'energia) e la misura 4.8 (Stimolare lo sviluppo di parchi eolici offshore). Su questi presupposti l'Estonia ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) L'Estonia ha spiegato che due misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessate la misura 3.6 (Istituzione dell'analisi strategica del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Estonia) e la misura 8.1 (Agevolare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili). Su questi presupposti l'Estonia ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) In seguito alla riduzione del livello di attuazione della misura 4.7 (Programma pilota di stoccaggio dell'energia), l'Estonia ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per innalzare il livello di attuazione di un'altra misura. La misura interessata è la 5.3.a (Costruzione dei viadotti e del terminal Rail Baltic). Su questi presupposti l'Estonia ha chiesto di innalzare il livello di attuazione di una misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (7) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dall'Estonia.

Correzione di errori materiali

- (8) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 novembre 2025 sono stati rilevati sette errori materiali che incidono su sei misure nell'ambito di tre componenti. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che fanno sì che non sia rispecchiato il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 18 giugno 2021, come convenuto tra la Commissione e l'Estonia. Tali errori materiali riguardano: nell'ambito della componente 1 (Trasformazione digitale delle imprese) la misura 1.1 (Trasformazione digitale nelle imprese) e l'obiettivo 3 di quest'ultima; nell'ambito della componente 2 (Accelerare la transizione verde nelle imprese) l'obiettivo 40a della misura 2.6 (Fondo verde); nell'ambito della componente 6 (Assistenza sanitaria e protezione sociale) la descrizione della misura 6.1 (Un cambiamento radicale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Estonia), il traguardo 100a della misura 6.2.a (Costruzione di TERVIKUM), il traguardo 114 della misura 6.6 (Adottare misure per il mercato del lavoro per ridurre la disoccupazione giovanile) e il traguardo 120 della misura 6.8 (Assistenza a lungo termine). Tali correzioni non incidono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

- (9) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (10) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Estonia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR quando è valutato rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), e), f), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Costi

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (12) Le variazioni delle stime dei costi per due delle misure modificate sono considerate proporzionali; pertanto, la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi non sono cambiate rispetto al PRR originario. Infine, l'importo dei costi totali stimati del PRR è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Valutazione positiva

- (13) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, espressa dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (14) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Estonia ammontano a 953 380 000 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Estonia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Estonia dovrebbe essere pari a 953 184 800 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dell'Estonia rimane pertanto invariato.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021.

⁵ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

- (16) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare i procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di attuare le misure conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare quello di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Estonia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2
Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio
Il presidente
